

Svizzera

IN DUBIO CONTRA BANCAM?

Dal Tribunale federale: in dubio pro reo non vale nella procedura amministrativa della CFB, dove invece si applica il libero apprezzamento delle prove, l'onere probatorio essendo a carico di chi sostiene un fatto per dedurne un diritto

1. Procedura

Il membro della direzione di una banca cantonale, responsabile del Private Banking, viene dimesso dalla banca a causa della sua condotta riprovevole. Questi viene assunto quale dirigente presso un'altra banca. La CFB avvia una procedura e decide che questa banca non può affidare una funzione dirigenziale al funzionario suddetto, il quale ricorre al Tribunale amministrativo federale. Il suo ricorso viene respinto quasi integralmente mediante sentenza B3708/2007 datata 4.03.2008.

2. Fattispecie

Un'impiegata della banca ricevette istruzione di acquistare per una cliente 15'000 azioni ma, a causa di un errore nel sistema informatico, ne vengono acquistate 210'000. Nei giorni successivi il titolo perde considerevolmente di valore. Il dirigente partecipò alle riunioni in cui si decise di attribuirne 86'000 ad ignari clienti di cui la banca gestiva il conto, ribaltando così a loro carico un danno di CHF 425'000.- complessivamente.

3. Poteri di esame del TAF (cons. 3.3.)

Pur ribadendo il pieno potere di esame previsto dall'art. 37 della Legge sulla procedura federale amministrativa, la sentenza conferma la giurisprudenza precedente

- a) il potere di esame è limitato in caso di apprezzamento di circostanze locali o tecniche riguardo alle quali la prima istanza (ossia la CFB) dispone di conoscenze e di informazioni maggiori dell'istanza di ricorso.
- b) già il Tribunale federale si imponeva ritegno (Zurückhaltung) quando doveva pronunciarsi su questioni manifestamente specialistiche
- c) alla CFB compete un più ampio spazio di apprezzamento che deve esercitare evitando l'arbitrio e la disparità di trattamento e applicando il principio della buona fede e di proporzionalità.

4. Criteri di apprezzamento delle prove (cons. 4)

Poiché la procedura amministrativa relativa alla garanzia di attività irreprensibile non ha carattere penale, non si applica il principio "in dubio pro reo", bensì quello del libero apprezzamento delle prove, sulla base dell'art. 8 CCS, per cui l'insufficienza di prova grava su colui che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza non comprovata.

5. Attività repressibile (cons. 5)

- a) Sia in base all'art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR che all'art. 10 cpv. 2 lit. d LBVM lo "switch" dei titoli in perdita sul portafoglio dei clienti viola il principio della best execution
- b) a causa del suo comportamento passivo il dirigente ha contribuito all'insorgenza di una situazione manifestamente illecita
- c) il dirigente seppe o perlomeno, esercitando in modo sufficiente il suo obbligo di controllo, avrebbe dovuto sapere, che la perdita veniva ribaltata a carico dei clienti, ciò che costituisce una grave violazione dell'obbligo di lealtà della banca verso i suoi clienti.

6. Proporzionalità nella durata del "Berufsverbot" (cons. 6)

Nella sua decisione del 26.04.2007 la CFB proibì all'interessato di assumere una funzione dirigente prima del 1.10.2010. La sentenza accolse il ricorso riducendo tale periodo al 1.10.2008 prendendo in considerazione il buon comportamento successivo, gli inconvenienti già subiti ed altri fattori (cons. 6.3.)

Link:

Tribunale amministrativo federale (sentenza n. B-3708/2007 datata 4 marzo 2008)
<http://www.bundesverwaltungsgericht.ch/it/index/entscheide.htm>

Svizzera

IL FISCO SVIZZERO PUÒ UTILIZZARE MEZZI DI PROVA TRAFUGATI ?

Già nel 2007 il Tribunale federale svizzero ammise l'uso per fini fiscali di documenti trafugati da un dipendente di una fiduciaria del Liechtenstein. Ora il dibattito si riapre riguardo alle informazioni trafugate e vendute ad autorità tedesche.

Nella primavera del 2008 una parte delle informazioni trafugate ad una fiduciaria e ad una banca situate nel Liechtenstein sono pervenute, direttamente oppure tramite il fisco tedesco, anche alle autorità fiscali svizzere. Sia in Svizzera che all'estero si è quindi riaperta la discussione sull'utilizzabilità di queste informazioni come mezzi di prova, malgrado l'acquisizione originaria delle stesse fosse stata illegale, poiché avvenuta da parte di dipendenti che si resero colpevoli di violazione del segreto professionale e di sottrazione di dati o di documenti.

Alla procedura penale fiscale è applicabile la CEDU, che però non contiene norme specifiche riguardo al modo in cui vengono acquisiti e valorizzati i mezzi di prova nell'ambito di un procedimento penale fiscale¹, rinviando quindi alla legislazione nazionale². Secondo la giurisprudenza federale³ il divieto di utilizzazione della prova si riferisce sia alla prova originaria che per la prima venne acquisita illegalmente, sia ai mezzi di prova che vennero acquisiti fondandosi sul mezzo di prova originale. In altre parole, il vizio che intacca la prova originale contaminerebbe anche le prove successive. L'applicabilità di questa teoria in diritto penale fiscale è ancora controversa.

Poiché una situazione analoga si è già verificata anni orsono, è senz'altro utile riferirsi a quest'ultima, e precisamente alla sentenza del Tribunale federale 2C.514/2007 datata 2 ottobre 2007 (cons. 3), in cui si prendeva posizione riguardo ad una decisione della Commissione tributaria di ricorso del Canton Berna riguardante la tassazione fino al 1999/2000 di un contribuente svizzero. Questa tassazione si fondava sui dati riguardanti una fondazione di famiglia del contribuente svizzero che un collaboratore di un fiduciario con sede in Liechtenstein aveva fatto pervenire alle autorità fiscali tedesche, le quali li avevano poi ritrasmessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni e, tramite quest'ultima, all'Amministrazione fiscale del Canton Berna. Nella sentenza suddetta il Tribunale federale aveva negato che le informazioni ed i mezzi di prova utilizzati dall'autorità fiscale svizzera fossero sottoposti ad un divieto di utilizzazione.

La sentenza suddetta è stata criticata in un articolo recente⁴: infatti, il Tribunale federale considerò che queste informazioni avrebbero potuto essere acquisite dall'autorità fiscale svizzera presso un fiduciario, poiché quest'ultimo non è tenuto al segreto professionale nei confronti dell'autorità fiscale, a differenza di quanto avviene per il medico, il notaio e l'avvocato. Nell'articolo si critica però il fatto che, nel caso giudicato allora, come nei casi attuali, l'autorità fiscale svizzera avrebbe dovuto chiedere l'assistenza delle autorità del Liechtenstein per ottenere le informazione

¹ Sentenza del Tribunale federale 131 I 272 cons. 3.2.3.3 pag. 276

² Hans WALDER, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozess, ZStR 82, 1966, 36 ff., 50.

³ Sentenza del Tribunale federale 133 IV 329 cons. 4.5

⁴ HOLENSTEIN Daniel, Dürfen im Ausland illegal erworbene Beweismittel in schweizerischen Nachsteuer-, Steuerstrafverfahren und in Rechtshilfeverfahren verwendet werden?, SteuerRevue Nr. 4/2008, p. 317.

detenute da parte del fiduciario con sede nel Liechtenstein. Ma le autorità del Principato avrebbero rifiutato di trasmettere le informazioni e i documenti richiesti, poiché non sussisteva allora, né sussiste oggi, alcun accordo tra i due paesi che preveda la cooperazione in materia fiscale.

L'autore conclude quindi che tali informazioni non possono essere usate né nella procedura penale fiscale né in quella per il recupero dell'imposta.

Vedi anche Gunhild Godenzi, *Private Beweisbeschaffung im Strafprozess. Eine Studie zu strafprozessualen Beweisverboten im schweizerischen und deutschen Recht*, Züricher Studien zum Verfahrensrecht, Band 154, Zürich 2008

Link:

www.bger.ch

cfr. l'articolo intitolato Berlin v. Vaduz sulla NL 14

Unione Europea

EPPUR SI MUOVE: PRIMI PASSI NEL DIRITTO PENALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Trattato di Lisbona prevede nuovi sforzi a favore della cooperazione giudiziaria ma anche l'armonizzazione per combattere la criminalità più grave, nonché i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Altrettanto prevede il progetto di una Direttiva contro i reati ambientali.

I. Il Trattato di Lisbona: attribuzione di competenze per regole minime riguardanti il diritto materiale penale e le sanzioni nonché per la creazione della Procura europea

Il 17 dicembre 2007 è stato firmato a Lisbona il Trattato che modifica il Trattato sull'UE e il Trattato che istituisce la CEE, prevedendo anche un capitolo 4 comprendente l'art. 69 che è strutturato come segue:

Art. 69 A

Facoltà del Parlamento Europeo e del Consiglio di adottare le misure intese, fra l'altro a *"facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni, in particolare con facoltà di stabilire norme minime riguardanti, fra l'altro, l'ammissibilità reciproca delle prove fra gli stati membri, i diritti della persona nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità, nonché altri elementi specifici della procedure penale."*

Art. 69 B

Il Parlamento Europeo e il Consiglio *"possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sede di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combattere su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti:*

Il terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Previa approvazione del Parlamento Europeo alla unanimità, il Consiglio è autorizzato a adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri previsti dal paragrafo suddetto."

La finalità e gli strumenti sono sufficientemente chiari: gli organi dell'UE diventano competenti per stabilire norme minime valide per tutti i 27 paesi membri, riguardanti sia la definizione dei reati sia le sanzioni. E' ben vero che questa competenza viene limitata alle cosiddette "sfere di criminalità particolarmente grave" ma, una volta che una determinata categoria di reati viene definita come appartenente ad una "sfera di criminalità particolarmente grave" ne consegue la competenza a livello europeo. Si noterà in particolare che riguardo al riciclaggio si utilizza semplicemente la definizione di "riciclaggio di capitali" senza nemmeno precisare se si tratti di capitali provenienti da un crimine, da un delitto, da un reato appartenente alle cosiddette "sfere di criminalità particolarmente grave" oppure anche da reati fiscali o doganali.

Art. 69C

Si introduce la facoltà per il Parlamento e per il Consiglio Europeo di stabilire misure anche nel campo della prevenzione della criminalità.

Art. 69D

E' previsto il potenziamento della agenzia specializzata dell'UE denominata "Eurojust", con facoltà di attribuirle anche il potere di avviare indagini penali nonché di proporre agli stati membri l'avvio di azioni penali, di coordinare indagini e azioni penali e di potenziare la cooperazione giudiziaria.

Art. 69E

A partire dall'agenzia denominata Eurojust, il Consiglio Europeo viene dichiarato competente ad istituire una Procura europea allo scopo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, tra i quali rientrano notoriamente la frode fiscale, il contrabbando, la corruzione, il riciclaggio del provento di frode fiscale e il riciclaggio del provento di contrabbando.

La Procura europea sarà competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come pure i loro complici.

La Procura europea eserciterà l'azione penale per tali reati dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti degli stati membri.

Il Consiglio Europeo viene autorizzato ad estendere le attribuzioni della Procura europea anche alla lotta contro "la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale".

Da molti anni gli organi dell'UE tentano di istituire un proprio organismo autonomo a livello europeo allo scopo di attivare l'applicazione delle norme nazionali che uniscono i reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE. A livello del diritto materiale, già gli Stati membri hanno dovuto introdurre norme nel Codice penale nazionale che hanno equiparato i reati commessi in danno dell'erario dell'UE ai reati commessi in danno dell'erario nazionale (si veda p.es. l'art. 316bis per il Codice penale italiano).

Poiché spesso viene lamentata la scarsa efficacia e celerità di questi procedimenti, affidarne l'istruttoria e la promozione dell'accusa ad un organismo tecnicamente specializzato a livello europeo, viene considerato uno strumento utile per ovviare alle lacune ed alle insufficienti attuali.

Una volta che si giungesse alla costituzione della Procura europea, è facile immaginare che anche quest'ultima sarà competente per presentare domande di assistenza in via rogatoriale alle autorità svizzere. Ciò potrà avvenire, in particolare, in applicazione dell'Accordo bilaterale antifrode ratificato dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004 e di cui è ancora in corso la procedura di ratifica da parte degli stati membri dell'UE. Già in passato alcune rogatorie erano state presentate da parte dell'OLAF, ossia l'organismo dell'UE competente per le indagini preliminari riguardanti i reati in danno degli interessi finanziari dell'UE, com'era successo, per esempio, nell'ambito delle presunte frodi commesse da parte di organi dirigenti della Käse Union, oggetto di un procedimento penale da parte del Ministero Pubblico della Confederazione che, dopo molti anni di indagine, venne poi abbandonato.

Art. 69F

Il Parlamento e il Consiglio Europeo vengono autorizzati a stabilire misure riguardanti, a livello di polizia, la raccolta e il trattamento di informazioni, nonché le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità¹

II. Risoluzione del Parlamento europeo per una direttiva riguardante i reati ambientali gravi

Il 21 maggio 2008 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione legislativa di approvazione della proposta di direttiva del Parlamento Europeo del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente². La direttiva è importante perché, per la prima volta, contiene un obbligo nei confronti degli stati membri di prevedere nella loro legislazione nazionale *"sanzioni penali per gravi violazioni delle disposizioni di diritto comunitario in materia di protezione dell'ambiente"*. Viene quindi mantenuto il principio fondamentale all'interno dell'UE secondo cui gli stati membri conservano ogni competenza in materia penale, e specialmente anche riguardo alla determinazione delle sanzioni penali. Nell'ottobre 2007 è però stata pronunciata una sentenza da parte della Corte dell'Unione Europea, che ha confermato questo principio, prevedendo però che fossero ammesse eccezioni, quando gli organi dell'UE ritenessero necessarie sanzioni penali allo scopo di assicurare l'applicazione del diritto comunitario. Questa sentenza viene giudicata fondamentale poiché potrebbe aprire la porta ad eccezioni analoghe a quella riguardante i reati ambientali riferite però alla protezione dei consumatori, alla protezione delle regole di mercato nonché al diritto sulla concorrenza.

Per ora è importante tenere presente l'evoluzione prevista riguardo ai reati ambientali, che vengono definiti in un modo estremamente ampio comprendendo, fra l'altro, anche i comportamenti seguenti:

- a) l'emissione o immissione di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo e nelle acque
- b) la raccolta, il trasporto, il ricupero e l'eliminazione dei rifiuti
- c) il funzionamento di un impianto nel quale vengono svolte attività pericolose o dove siano depositate sostanze e preparazioni pericolose
- d) la produzione, lavorazione, smaltimento e ogni altra attività riguardante materiali nucleari o altre sostanze radioattive
- e) la produzione ed altre attività riguardanti l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono
- f) il commercio di esemplari di specie protette, sia animali che vegetali, o di parti di esse o di prodotti derivati.

Poiché viene previsto anche l'obbligo degli Stati nazionali di prevedere sanzioni per questi reati anche quando vennero commessi da parte di una persona giuridica, anche queste ultime sono esposte al rischio di un procedimento penale quando siano operanti nei settori suddetti in un modo che comporta la violazione delle numerose direttive e regolamenti o emanati dall'UE in questa materia³.

Per gli intermediari finanziari il rischio legale può insorgere relativamente alla costituzione di persone giuridiche attive in questo settore oppure all'assunzione di cariche in seno a queste persone giuridiche. D'altra parte, il rischio può insorgere

anche nel caso di finanziamento di persone giuridiche o fisiche attive in questo settore. Ciò vale, ovviamente, non soltanto per gli intermediari finanziari che operano direttamente sul territorio di paesi dell'UE, bensì anche per intermediari finanziari che operano all'esterno dell'UE ma ordinando e/o eseguendo attività che possono essere considerate come un concorso alle attività punibili.

Altrettanto vale per il concorso in favore di aziende che operano nel settore tessile o in altri settori, laddove sussiste il pericolo dell'utilizzazione di prodotti o materiali ricavati da specie protette sia animali che vegetali.

Essendo notoria la sensibilità dell'opinione pubblica e dei media nel settore ambientale e in quello della protezione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, il rischio reputazionale connesso al coinvolgimento anche indiretto in attività del genere è da considerarsi elevato.

In conclusione, bisogna quindi analizzare con cura se le relazioni d'affari con persone fisiche o giuridiche operanti in questi settori debbano essere considerate nella categoria delle relazioni d'affari rispettivamente delle transazioni a rischio superiore secondo gli artt. 7 e 8 LRD.

Note:

1. Cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea / GUCE 2007/C 306/01 pag. 63 e segg. (<http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it>)
2. Cfr. COM (2007) 0051-C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0215+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>
3. L'allegato A della risoluzione del Parlamento elenca ben 69 direttive e regolamenti disciplinanti attori e attività rilevanti dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

Germania**SIEMENS: 1'300 MILIONI DI BUSTARELLE****Casse nere a scopo di corruzione: svelate al processo Siemens le tecniche di alimentazione e di gestione occulta durante numerosi anni**

Dal 27 maggio 2008 si celebra a Monaco di Baviera il processo contro la figura chiave dell'apparato interno di Siemens addetto al pagamento di somme in denaro per acquistare e mantenere i mercati in Europa ed in altri continenti. La cronaca del processo merita di essere seguita poiché l'accusato è reo confesso, per cui fornisce esaurienti informazioni sui meccanismi interni di corruzione da parte di una grande impresa multinazionale:

- a) come alimentare "casse nere" mediante fondi che dovevano essere addebitati alla ditta mediante operazioni fittizie
- b) come gestire i fondi extracontabili, in modo che i massimi livelli gerarchici non ne venissero a conoscenza
- c) come i quadri superiori controllassero l'uso dei fondi extracontabili senza però lasciare tracce della loro consapevolezza

Anche il Compliance Officer della banca può trarne utili insegnamenti di carattere preventivo:

- aa) anzitutto emerge ancora una volta la relatività delle categorie di paesi a rischio di corruzione: infatti, vi figurano i paesi dove l'amministrazione pubblica è corrotta, ma non invece i paesi che sono sede di multinazionali che usano la corruzione come strumento imprenditoriale di mercato: alla Siemens, dal 1999, data dell'entrata in vigore in Germania della punibilità della corruzione di funzionari stranieri (analogamente all'art. 322septies CPS) sino al 2005, un volume di 1'300 milioni di Euro destinati alla corruzione su una cifra d'affari globale annuale di 13 miliardi.
- bb) ancora una volta emerge la predilezione del corruttore e del corrotto nell'utilizzare conti bancari aperti, anche in Svizzera malgrado il rapporto 4.04.2008 lusinghiero sulla Svizzera del GRECO5 ed in Austria, al nome di società di sede offshore.
- cc) lo strumento preferito per mascherare contabilmente i pagamenti per corruzione è, come sempre, il contratto a favore di un agente, general contractor o simile
- dd) le somme pagate ai funzionari corrotti potevano giungere sino al 30% del valore complessivo dell'appalto.

Gli intermediari finanziari che prestarono la loro cooperazione effettiva, specie per l'amministrazione e la gestione delle società di sede, arrischiano in Germania o nel paese di sede della loro attività professionale, il procedimento per concorso in corruzione oppure in appropriazione indebita in danno dell'azienda dalla quale vennero distratti fondi per costituire le "casse nere" (cfr. Thomas Rönnau, Einrichtung "schwarzer" (schmiergeld-)Kassen in der Privatwirtschaft - eine strafbare Untreue? in Festschrift für Klaus Tiedemann, Köln 2008, pag. 713 ss.)

⁵ GRECO Groupe d'Etats contre la corruption, Conseil de l'Europe, Rapport d'évaluation sur la Suisse
[http://www.coe.int/t/dg1/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2\(2007\)1_Switzerland_FR.pdf](http://www.coe.int/t/dg1/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2007)1_Switzerland_FR.pdf)

Francia

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: INFORMAZIONI SUGLI ANELLI DEBOLI E SULLA GESTIONE DELLA CRISI

Publicati sulla perdita di 4,9 miliardi di Euro subita dalla SG i primi rapporti riguardanti i punti deboli del controllo, la gestione della crisi e le misure riparatrici.

A quattro mesi dall'annuncio della perdita, il 24 gennaio 2008, vengono pubblicati documenti istruttivi per conoscere le debolezze di cui ha profittato Kerviel, il trader di 31 anni, per costruire la posizione speculativa seguente: 1 milione e 100'000.- contratti di futures, con un margine iniziale di 3,5 miliardi, (pari al 10% dei mezzi propri della banca) per 50 miliardi di Euro complessivamente, ripartiti fra Francoforte 1 – Eurostoxx (30 mia), Francoforte 2 – Dax (18 mia) e Londra – Ftse (2 mia).

I primi verbali di interrogatorio di Kerviel vennero pubblicati da Le Monde del 30 gennaio scorso. Ben più istruttivi i documenti seguenti che vengono pubblicati il 23 maggio scorso:

- a) Rapport de synthèse, Inspection Générale SG, 20.5.2008 (69 pagine) che descrive la cronologia ed i meccanismi della frode nonché gli accorgimenti messi in atto per occultarla durante alcuni anni; segue la descrizione dei fatti che avrebbero dovuto allarmare la gerarchia e delle cause del mancato allarme;
- b) Synthèse du diagnostique et analyse du plan d'action, PriceWaterhouseCoopers, 23.5.2008 (36 pagine), contenente la descrizione del piano d'azione varato per rafforzare i meccanismi di controllo;
- c) Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale, 22.5.2008 (14 pagine)

Link:

www.socgen.com/sg/socgen/pid/174/context/SC/lang/fr/object/rubriqueSC/id/121/rubrid/121/nodotype/0.htm

Italia

PRONTO! CHI ASCOLTA?

Basi legali per l'intercettazione senza rogatoria di telefoni fissi in territorio svizzero e di cellulari svizzeri da parte di autorità italiane

I. Diritto italiano

1. Base legale

Secondo l'art. 266 CPPI le intercettazioni telefoniche possono essere ordinate nell'ambito di procedimenti per i reati più gravi ma anche per reati come il contrabbando e l'attività finanziaria abusiva. Da parte di autorità italiane vengono ordinate intercettazioni di conversazioni destinate a telefoni fissi in territorio svizzero e a telefoni cellulari su rete svizzera. Questa misura istruttoria può essere ottenuta mediante rogatoria ma solo se sono soddisfatte le condizioni previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto interno svizzero, secondo cui, a conclusione della misura, l'utente deve essere informato. Ma si può procedere anche senza far capo a rogatoria, come riconosciuto più volte dalla Corte di Cassazione italiana (evidenziamenti nostre):

- a) Sentenza 28.03.2008 N. 13206 Cass. pen. Sez. IV
*"L'attività c.d. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici".
 Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, **si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia.** Si tratta, pertanto, di modalità esecutiva particolare, nella quale è rilevante il rispetto della sovranità di ogni singolo Stato, e il ricorso alla rogatoria è necessario solo se la **captazione non avvenga in Italia.***
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass. 2.11.2004 n. 7258; Cass. 14.05.2004 n. 32924; Cass. 28.01.2003 n. 11908; Cass. 26.06.2002 n. 38823; Cass. 2.07.1998 n. 4401).
Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su un gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, è a maggiore ragione legittima l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo un gestore sito nel territorio nazionale; sono quindi captatori in Italia, e non vi è bisogno di ricorrere a rogatoria per eseguire l'intercettazione.
 Il richiamo, effettuato in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, alla procedura di cui all'art. 727 CPP, e segg., sarebbe stato fondato se di fosse riferito agli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni captate solo da un gestore straniero."

- b) Sentenza, Sez. 4, 13.06.2003 N. 37751
"Con specifico riferimento, poi, al sistema del c.d. "istradamento", per il quale la captazione avviene "per fascio", ovvero riguarda non una sola utenza, ma una serie di utenze riferite ad un solo numero identificativo iniziale, questa Suprema Corte ha già stabilito il principio secondo il quale, in tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile - quello del cosiddetto "istradamento", comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettata. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati (Cass. penale, sez. IV, 25 giugno 1998, n. 2321, Bona). In tema, per altro, di captazione di utenze estere, con il sistema dell'"istradamento", questa Suprema Corte, citata dal PM ricorrente, ha stabilito che l'art. 266 CPP, autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, **consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (così Cass. penale, sez. V, 2 luglio 1998, n. 4401, Assisi)".**
- c) Sentenza, Sez. 4, N. 4603 19.11.2004
 "Ancora, rituali appaiono le intercettazioni eseguite con la tecnica dell'instradamento (e cioè il convogliamento delle chiamate provenienti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia) intese a captare i colloqui intercorrenti tra un'utenza italiana, in qualunque posto sia collocata, ed un'utenza straniera e viceversa: difatti ciò che rileva al riguardo, onde evitare la necessità di espletamento di rogatoria internazionale, è che l'attività di ricezione e registrazione delle telefonate venga compiuta per intero sul nostro territorio e che una delle utenze interessate abbia nazionalità italiana. (V. da ultimo, Cass. 8.11.2002 - Strangio; Cass. 3.10.2003 - Longu)".

2. Diritti dell'utente intercettato

In qualche caso in cui l'intercettazione dell'utenza situata in Svizzera apparteneva ad una banca oppure ad uno studio fiduciario, questi ultimi ne hanno avuto informazione esclusivamente nel caso in cui siano stati oggetto di un avviso di indagine e, conseguentemente, della comunicazione di deposito degli atti da parte della procura della Repubblica italiana competente, in applicazione dell'art. 415bis del Codice di procedura italiano. A quel momento, prendendo visione degli atti, l'utente ha la possibilità di prendere conoscenza della trascrizione delle registrazioni telefoniche che vennero intercettate e che sono state conservate come rilevanti ai fini dell'indagine. Il visionamento può talvolta avere luogo anche parecchi mesi dopo l'inizio rispettivamente dopo la fine del periodo di intercettazione.

3. Misure istruttorie complementari

Talvolta le intercettazioni telefoniche vengono valorizzate, dal punto di vista istruttorio, ordinando nel contempo intercettazioni ambientali e pedinamenti delle persone.

II. Diritto svizzero

Già nel 1997 i telefoni fissi situati a Lugano di un intermediario finanziario erano stati posti sotto controllo in esecuzione di un decreto della Procura della Repubblica di Modena datato 20.03.1996. Quando ne venne a conoscenza, l'intermediario finanziario inoltrò una denuncia penale al Ministero Pubblico della Confederazione fondato sull'art. 273 per spionaggio economico e sull'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce i membri di autorità straniere che compiono atti di inchiesta sul territorio svizzero senza esserne autorizzati. Il Ministero Pubblico federale fece allestire una perizia di carattere tecnico la quale concluse che l'intercettazione non era avvenuta in territorio Svizzero, nonché una perizia di carattere giuridico da parte del prof. Niklaus Schmid dell'Università di Zurigo, il quale concluse che non era stata violata la sovranità svizzera dal momento che le attività di intercettazione non avevano toccato il territorio svizzero. Pertanto, non era necessario chiedere l'esecuzione di queste intercettazioni mediante domanda rogatoria indirizzata alle autorità svizzere. Per cui, la denuncia dell'intermediario finanziario suddetto venne archiviata senza ulteriore seguito.

Link: Corte di cassazione italiana <http://www.cortedicassazione.it/>

Italia

MISURE DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO CON RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DELLA PIAZZA BANCARIA E FINANZIARIA SVIZZERA

Entrata in vigore delle norme di attuazione della Terza Direttiva UE antiriciclaggio e dei relativi obblighi a carico degli intermediari finanziari operativi in Italia

I. Riflessi sulle attività bancarie e finanziarie in territorio svizzero

Dal 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le norme italiane di attuazione della Terza Direttiva comunitaria in materia di prevenzione del riciclaggio mediante il decreto legislativo n. 231 datato 1. novembre 2007.

Lo studio di queste norme interessa anche la funzione di compliance esercitata in territorio svizzero per diverse ragioni, fra le quali menzioniamo in particolare:

- a) l'intermediario finanziario che opera in territorio italiano facente parte di un gruppo bancario e finanziario multinazionale deve comunque applicare le norme antiriciclaggio di diritto italiano. Pertanto anche le altre componenti del gruppo, comprese quelle situate in territorio svizzero, devono tenerne conto.
- b) l'attività di intermediario finanziario operante in territorio italiano deve rispettare le norme antiriciclaggio anche riguardo a quelle operazioni che hanno una connessione con il territorio di altri paesi, compreso il territorio svizzero. Gli intermediari finanziari in territorio svizzero devono attendersi che norme analoghe a quelle italiane di prevenzione antiriciclaggio saranno applicabili anche sul territorio degli altri 27 paesi membri dell'Unione Europea.
- c) La collaborazione fra autorità antiriciclaggio dei diversi paesi (Financial Intelligence Unit / FIU) verrà potenziata. Infatti potrà avvalersi del maggior volume di informazioni raccolto grazie all'applicazione delle norme di recepimento della Terza Direttiva dell'Unione Europea e potrà essere applicata per verificare il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte degli intermediari finanziari nei diversi paesi ed anche per raccogliere informazioni e documenti necessari per procedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
- d) l'intermediario finanziario svizzero che dovesse cooperare in qualsiasi modo, anche fornendo soltanto consulenza, alle condotte punibili in base alle norme di prevenzione antiriciclaggio potrebbe arrischiare una procedura di carattere penale perlomeno amministrativo, per titolo di istigazione, complicità o agevolazione delle infrazioni commesse in territorio italiano e, parzialmente, anche in territorio estero.
- e) poiché la vigilanza sull'attività degli intermediari finanziari sia bancari che non bancari, sia in territorio italiano che in territorio svizzero, si estende ormai anche alla vigilanza antiriciclaggio, non è escluso che possa instaurarsi un ulteriore canale di scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza bancaria, come per esempio la Commissione federale delle banche e la Banca d'Italia, tendente a favorire il rispetto delle norme antiriciclaggio vigenti in ciascun paese. Infatti, in particolare, la Commissione federale delle banche già oggi esercita una funzione antiriciclaggio nei confronti degli intermediari finanziari che sono sottoposti alla

sua vigilanza. A partire dal 1. gennaio 2009, poi, la futura FINMA ingloberà anche le competenze dell'Autorità federale di controllo antiriciclaggio nei confronti di intermediari finanziari che sono sottoposti direttamente alla sua vigilanza come pure degli altri intermediari finanziari che sono sottoposti alla vigilanza di quest'ultima tramite gli organismi di autodisciplina (OAD).

La funzione di compliance riguardante l'attività di intermediari finanziari operanti in territorio svizzero, dovrà quindi riesaminare transazioni e sistemi operativi alla luce delle nuove norme italiane ed anche degli altri paesi dell'Unione Europea, tenendo presente che il rischio legale e reputazionale viene enormemente accresciuto per il fatto che anche le infrazioni di carattere fiscale, per intenderci, quelle previste dalla Legge 74 del 2001, costituiscono reato a monte del riciclaggio così come definito dall'art. 2 del Decreto legislativo n. 231.

Tale rischio potrebbe realizzarsi, per esempio:

- aa) nel caso della messa a disposizione di garanzie e controgaranzie all'estero, nell'interesse di un finanziamento concesso ad un'impresa operante in territorio italiano
- bb) nel caso di pagamento non dichiarato dell'intero prezzo pattuito per una compravendita immobiliare, laddove l'intermediario finanziario fuori dall'Italia spesso è al corrente poiché coopera all'attività di pagamento rispettivamente incasso, spesso in contanti, di quella porzione del prezzo della compravendita che non è stata dichiarata alle autorità fiscali italiane.
- cc) L'inserimento di una società fiduciaria quale amministratrice di una società a responsabilità limitata titolare di un immobile situato in Italia, che appartiene ad una persona giuridica con sede fuori dall'Italia
- dd) messa a disposizione di prodotti "atti a favorire l'anonimato" (art. 28 comma 7) fra i quali potrebbero rientrare, secondo la futura prassi, anche trust, fondazioni di famiglia, polizze assicurative e simili

II. Sommario delle principali norme del nuovo Decreto legislativo n. 231

- 1. Intermediari finanziari sottoposti (artt. 10-14)
banche, compagnie di assicurazione, fiduciarie, SIM, SGR, SICAV, avvocati, notai, ragionieri, revisori contabili, trasporto e deposito di valori, case d'arte, case da gioco, altri
- 2. Punibilità del riciclaggio (art. 2)
 - a) reati a monte: attività criminosa, comprese le infrazioni di carattere fiscale secondo la Legge N. 174 del 2000
 - b) punibilità della condotta intenzionale o per dolo eventuale
 - c) punibilità del tentativo dell'istigazione e di ogni condotta che agevola il riciclaggio, compresa la consulenza

3. Obbligo di identificazione (artt. 17-22)
 - a) del cliente-contraente
 - b) del titolare effettivo, ossia della persona fisica che controlla il cliente (art. 1 lett. u)
4. Obbligo di verifica della plausibilità delle transazioni (art. 19 comma 1 lit. c)
5. Approccio basato sul rischio (art. 20)
6. Obbligo di astensione o di interruzione della relazione d'affari (art. 23)
7. Obblighi rafforzati di verifica (art. 28)
 - a) rapporto per corrispondenza (comma 2)
 - b) persone politicamente esposte (comma 5)
 - c) rapporto con intermediari di paesi non UE (comma 4)
 - d) prodotti o transazioni "atti a favorire anonimato" (comma 7)
8. Obblighi di registrazione (art. 36)
9. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41) anche sulla base di indicatori di anomalia dell'UIF⁶, con divieto di comunicazione (art. 46)
10. Limitazioni dell'uso di contanti (art. 49)
11. Divieto di conti anonimi (art. 50)
12. Sanzioni in caso di violazione delle norme antiriciclaggio
 - a) Sanzioni penali (art. 55)
Pene privative di libertà o pecuniarie in caso di
 - aa) omessa identificazione del cliente o della relativa registrazione
 - ab) omessa segnalazione di casi sospetti
 - ac) utilizzazione di mezzi fraudolenti
 - b) Sanzioni amministrative (artt. 56-58)
 - ba) multa
 - bb) radiazione dall'Albo professionale
13. Punibilità dell'impresa per riciclaggio o per ricettazione (art. 63 cpv. 3) essendo modificato in tal senso il decreto legislativo n. 231 datato 8.06.2001

⁶ Sulla base del sistema utilizzato dalle banche italiane denominato GIANOS (Generatori di indici di anomalia di operazioni sospette)

14. Confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di riciclaggio o di ricettazione o del loro equivalente qualora non fossero più reperibili (art. 64)
15. Istituzione dell'Ufficio Informazioni Finanziarie (UIF) (art. 62) presso il Ministero delle Finanze con funzione di Financial Intelligence Unit (FIU) così come previsto dal FATF/GAFI dell'OCSE, ciò che comporta la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi (UI) precedentemente in funzione presso la Banca d'Italia.


Link:

1. Decreto legislativo del 21.11.2007 N. 231
<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07231dl.htm>
2. Decalogo antiriciclaggio *"Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"*
<http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anti&lingua=it>
3. Tutte le novità sull'antiriciclaggio
<http://www.infoantiriciclaggio.it/index.php?pagina=documento&iddoc=769>
4. Il Decreto legislativo 231/2007 che attua la Direttiva 2005/60/CE.
La relazione e i commenti degli esperti
Dossier N. 1 gennaio 2008 <http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/>

Allegati:

- a) Flusso di informazioni concernenti i fondi di origine sospetta presso intermediari finanziari
- b) Cooperazione fra autorità antiriciclaggio

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FRA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO(*) (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT/FIU)



(*) Sulla base di esempi constatati nel 2007/2008

1. Segnalazione spontanea e blocco dei conti da parte della banca offshore
2. Segnalazione fra FIU e al PM
3. Rogatoria giudiziaria fra Pubblici Ministeri
4. Sequestro giudiziario degli averi e richiesta di documenti presso la banca offshore
5. Esecuzione della rogatoria giudiziaria da parte del PM

UIC sta per Ufficio Italiano Cambi, le cui funzioni vennero riprese dall'UIF (Ufficio Informazioni finanziarie)

Bibliografia

COME PROTEGGERE IL SEGRETO PROFESSIONALE NELLE ROGATORIE PENALI INTERNAZIONALI

Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen,
Caroline Gstöhl, Berna 2008 (402 pagine)

Quello dell'assistenza internazionale in materia penale è di gran lunga il settore in cui le eccezioni a scapito del segreto professionale e del segreto bancario sono da anni le più ampie, malgrado le numerose norme speciali che prevedono una protezione specifica della cosiddetta "sfera personale segreta". Oramai, la prassi giudiziaria dilaga all'insegna dell'*"entraide sans limite"*⁷ sull'onda della cosiddetta "utilità potenziale" elaborata dalla giurisprudenza federale, malgrado che nel frattempo il principio di proporzionalità sia stato ancorato anche nella Costituzione federale (art. 5 e 36 CF). Ciò malgrado o forse, proprio per questo, è benvenuta l'iniziativa di riunire in un unico volume tutte le norme che riguardo la protezione dei segreti professionali, elencandone ed esaminandone anche le numerose eccezioni.

Il volume non poteva sfuggire alla tentazione di dedicare una prima parte all'analisi del segreto dell'avvocato, del segreto bancario, del segreto d'ufficio, del segreto d'affari e commerciale (battezzato "Unternehmensgeheimnis"; pagg. 68 e segg.) e delle altre norme che proteggono la sfera personale privata (riunite sotto il concetto di "Privatgeheimnis"; pagg. 80 e segg.).

Dopo un lungo capitolo di carattere generale dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale (pagg. 91, 160) si entra nel merito esaminando in dettaglio gli istituti specifici e talvolta anche alquanto dimenticati, come la consegna di documenti sotto sigillo (pag. 163, 381), il diritto di utilizzare mezzi di prova non pertinenti acquisiti nell'esecuzione di atti istruttori (pagg. 245 e segg.), il limite dell'intervento della partecipazione ad atti d'inchiesta in territorio svizzero da parte di autorità straniere (pagg. 304, 311 e segg.). Un lungo e dettagliato capitolo viene dedicato al cosiddetto "entraide sauvage", esaminando in dettaglio le misure di tutela del segreto nell'ambito dell'assistenza spontanea e delle domande di assistenza presentate da parte delle autorità svizzere ad autorità straniere, con particolare riguardo al rispetto del principio di specialità.

⁷ Pascal de Preux, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104 (2008) Nr. 2, pag. 29

Bibliografia

STRATEGIA ANTIRICICLAGGIO FONDATA SUL RISCHIO: LUCI ED OMBRE

Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung, Mathias Pini, 2007 Zurigo (pag. 218) (PB)

Retrospectiva storica come antipasto, seguita dall'inventario degli strumenti legali vigenti come plat de résistance, condito piccante dall'analisi dei punti critici e per terminare, gestione del rischio come strumento dell'economia privata. Questo il menu allettante offerto da questa tesi di laurea di un Compliance Officer della Banca Cantonale di Basilea. Di fronte al groviglio di norme talvolta generiche e ad una prassi in costante movimento, la retrospectiva storica serve da bussola al Compliance alle prime armi, ma anche da radar nelle brume insidiose (pag. 209) del formalismo dei compilatori di formulari (cfr. gli esempi a pagg. 151 e segg.). Si parte da una base legale variopinta: diritto penale, amministrativo e civile sino a sfociare nella soft law (pag. 46 e segg.) e nella selfregulation (pag. 49 e segg.) per poi avventurarsi nel dedalo delle singole categorie di rischio ordinario e superiore analizzate in dettaglio (pag. 106 e segg.) sino al controllo di plausibilità previsto dall'art. 18 cpv. 3 Ord. CFB (pag. 140).

Non potevano mancare (Doktorvater Pieth docet) frequenti critiche all'Ord. CFB e alla prassi sviluppata dalla stessa CFB per carenza di sufficiente base legale (per es. a pag. 192): legittime soddisfazioni dogmatiche ma di scarso impatto nella gestione del rischio legale. Ossia: la CFB emana le sue norme e poi le applica, e così fanno le società di revisione, con l'avallo costante del Tribunale federale. Dulcis in fundo: criteri per un bonus di fine anno anche al Compliance (pag. 205 e segg.)

.....

DIRITTI DELLA BANCA COME PARTE LESA NEL PROCESSO PENALE E CIVILE

Die Akteneinsicht des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund zivilprozessualer Informationsinteressen

Droese Lorenz, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, Bd. 24, Luzerner Dissertation, Zürich, 2008 (378 pag.) (PB)

La banca, come ogni intermediario finanziario, quando rimane vittima di un reato, commesso dall'esterno o dal suo interno, ha interesse a prendere conoscenza degli atti del processo penale. Da un lato, necessita non solo identificare con precisione gli autori e i complici, bensì anche quelle lacune o disfunzioni che hanno facilitato la consumazione di un reato. D'altra parte, gli atti penali necessitano per recuperare il maltolto oppure per ottenere un risarcimento da parte dei responsabili o dall'assicuratore. Questo volume costituisce una guida completa e precisa nei meandri dei principi e delle eccezioni che regolano non solo l'accesso agli atti ma anche, più in generale, i diritti della parte lesa e della parte civile. Ma la banca, però, può anche dover perseguire l'interesse opposto, ossia evitare che una denuncia penale poco o punto fondata, venga usata soltanto per accedere a circostanze e documenti coperti dal segreto bancario (Institutmissbrauch, pag. 274) che può, in taluni casi, essere invocato come un interesse legittimo preponderante per limitare l'esercizio abusivo del diritto all'accesso agli atti. L'autore elenca (pag. 161 segg.) numerosi accorgimenti procedurali alternativi, anche nella procedura civile (pag. 207). Una parte intera del volume analizza l'utilizzabilità degli atti penali nel processo civile, precisando anche i rapporti funzionali e temporali fra procedimento penale, procedimento civile innestato nel penale (Adhäsionsverfahren) e procedimento civile.

Bibliografia

REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA NELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Rechtsfragen der Vermögensverwaltung

P. Christoph Gutzwiller, Zürich, 2008 (296 pagine) (PB)

Dopo tanti scritti sul tema (il libro ne elenca per ben 14 pagine) c'è ancora spazio per qualcosa di nuovo? Risposta affermativa: anzitutto, una buona sistematica aiuta ad orientarsi fra dottrina e giurisprudenza, ma specialmente vi si ritrovano alcune questioni perenni, ma più approfondite del solito:

- a) condizioni per la validità della rinuncia alle retrocessioni (pag. 202)
- b) applicabilità alle finders fees delle regole applicabili alle retrocessioni (pag. 203)
- c) in quali casi commissioni versate da un fondo ad una banca costituiscono controprestazione di prestazioni reali e non invece delle finders fees camuffate (pag. 206)
- d) criteri per qualificare le istruzioni del cliente come una modifica del profilo d'investimento pattuito contrattualmente (pag. 224)
- e) parallelismi e divergenze fra la gestione patrimoniale e la consulenza (capitolo 3)
- f) circostanze nelle quali l'obbligo generale di un comportamento attivo da parte del gestore viene attenuato: le perdite di per sé stesse non comprovano ancora che il gestore abbia violato il suo dovere di agire (pag. 155)
- g) casi in cui rendimento e performance servono quale criterio per commisurare la diligenza della gestione (pag. 163)
- h) criteri e accorgimenti per la gestione del conflitto di interessi fra cliente, banca e gestore esterno (pagg. 170 e segg.)
- i) casi in cui il silenzio del cliente equivale a ratifica e/o rinuncia al rendiconto (pag. 192)
- l) criteri per il calcolo del danno (pag. 251)

.....